



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale per l'uso della bandiera del gonfalone
e dello stemma comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20.12.2012



SOMMARIO

CAPO I – USO DELLE BANDIERE E DEL GONFALONE..... 3

PARTE I - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE E DEL GONFALONE 3 COMUNALE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE..... 3

- Art. 1 – Disciplina dell'utilizzo delle bandiere 3
- Art. 2 – Esposizione permanente delle bandiere all'esterno della sede comunale. 3
- Art. 3 – Esposizione della bandiera delle Nazioni Unite o di organizzazioni internazionali 3
- Art. 4 – Esposizione di bandiere di Paesi stranieri 3
- Art. 5 – Esposizione delle bandiere in segno di lutto..... 3
- Art. 6 – Esposizione delle bandiere all'interno dell'edificio della sede comunale..... 4
- Art. 7 – Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere 4
- Art. 8 – Norme di rinvio..... 4

PARTE II – DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE, DELLA BANDIERA E DELLO STEMMA DEL COMUNE 5

- Art. 9 – Oggetto 5
- Art. 10 – Custodia del gonfalone 5
- Art. 11 – Uso della bandiera del Comune 5
- Art. 12 – Uso del gonfalone 5
- Art. 13 – Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente..... 6
- Art. 14 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone 6

CAPO II – USO DELLO STEMMA COMUNALE..... 7

- Art. 15 – normativa di riferimento 7
- Art. 16 Uso dello Stemma del Comune 7
- Art. 17 – Concessione in uso dello stemma ad enti e associazioni 7
- Art. 18 Condizioni per l'uso dello stemma 7
- Art. 19 Concessione in uso dello stemma ad altri soggetti 8
- Art. 20 Modalità di richiesta uso dello stemma e concessione d'uso in occasioni particolari..... 8
- Art. 21 Modalità di concessione dell'uso dello stemma 8
- Art. 22 Gratuità, incedibilità della concessione in uso dello stemma ed esclusione dell'automatica concessione di benefici. 8
- Art. 23 Condizioni per l'utilizzo dello stemma comunale 9
- Art. 24 Revoca della concessione in uso dello stemma 9
- Art. 25 Norma transitoria 9



CAPO I – USO DELLE BANDIERE E DEL GONFALONE

PARTE I - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE E DEL GONFALONE COMUNALE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

Art. 1 – Disciplina dell'utilizzo delle bandiere

Il presente regolamento disciplina l'uso delle bandiere all'esterno e all'interno della sede comunale. Sono norme di riferimento: la Legge 5 febbraio 1998 n. 22; il Decreto del Presidente della Repubblica n. 121 dd. 7 aprile 2000, la Legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 ed il Decreto del Presidente della Provincia 25 gennaio 2010 n. 4-L/Leg.

Art. 2 – Esposizione permanente delle bandiere all'esterno della sede comunale.

La bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea e la bandiera della Provincia Autonoma di Trento vengono esposte all'esterno della sede comunale in via permanente osservando la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Art. 3 – Esposizione della bandiera delle Nazioni Unite o di organizzazioni internazionali

La bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno della sede comunale in occasione della giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite), come disposto dal D.P.R. n. 121/2000. La bandiera di altre organizzazioni internazionali è esposta all'esterno della sede comunale nelle occasioni previste dalla legge o disposte dalle Autorità nazionali.

Art. 4 – Esposizione di bandiere di Paesi stranieri

Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 5 – Esposizione delle bandiere in segno di lutto

In segno di lutto, le bandiere verranno esposte a mezz'asta. Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura sarà collocata una striscia di nastro nero.



Art. 6 – Esposizione delle bandiere all'interno dell'edificio della sede comunale.

La bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella del Comune di Lavis sono esposte, all'interno dell'Ufficio del Sindaco, su aste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco.

La bandiera Nazionale, quella dell'Unione Europea e quella del Comune di Lavis sono esposte, altresì, all'interno della sala consiliare.

La bandiera Nazionale prende il posto d'onore, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 121/2000.

Art. 7 – Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere

L'Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, individua il responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno della sede comunale.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

L'esposizione all'esterno o all'interno della sede comunale di bandiere, vessilli o simboli diversi da quelli indicati nei precedenti articoli dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, che provvederà ad individuarne l'esatta collocazione e il periodo.



PARTE II – DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE, DELLA BANDIERA E DELLO STEMMA DEL COMUNE

Art. 9 – Oggetto

La seconda parte del presente regolamento, disciplina l'esposizione della bandiera e la presenza del gonfalone municipale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale, nonché l'uso dello stemma del Comune.

Art. 10 – Custodia del gonfalone

Presso la residenza comunale è disponibile un esemplare del Gonfalone depositato in sala Consiglio comunale.

Art. 11 – Uso della bandiera del Comune

La bandiera del Comune di Lavis viene esposta sulla facciata della sede comunale nelle giornate di convocazione del Consiglio Comunale e nelle giornate di festività della Comunità Locale come la festa patronale e votiva del giorno 8 settembre ed in occasione di altre festività o ricorrenze di particolare rilevanza per la comunità, o, su disposizione del Sindaco, in occasione di manifestazioni civili patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Uso del gonfalone

Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche, d'arma, anche in congedo e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica di ex Sindaci e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di Assessori ed altre personalità che nell'ambito del territorio del Comune si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili.



Art. 13 – Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.

Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 14 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Il gonfalone sarà portato dal personale individuato dal Sindaco, dipendente comunale, agente di polizia municipale o membro di Associazioni combattentistiche, d'arma, anche in congedo e partigiane.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore o di medaglione di Capo dell'amministrazione comunale.

Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Se alla cerimonia presenziano il gonfalone della Regione o della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.



CAPO II – USO DELLO STEMMA COMUNALE

Art. 15 – normativa di riferimento

1. Il presente capo II del regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto comunale e dall'articolo 5, terzo comma, del d.p.g.r. 19 gennaio 1984, n. 6/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni", disciplina l'uso dello stemma comunale.
2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 16 Uso dello Stemma del Comune

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
 - a) sulla carta intestata;
 - b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
 - c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
 - d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
 - e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
 - f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
 - g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

Art. 17 – Concessione in uso dello stemma ad enti e associazioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la concessione in uso permanente dello stemma in associazione al proprio stemma o logo ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunale che si siano resi benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni.
2. Rientrano fra questi enti ed associazioni, tra l'altro:
 - a) le associazioni pro loco;
 - b) il corpo volontario dei vigili del fuoco;
 - c) le associazioni a carattere culturale, sportivo, sociale e assistenziale;

Art. 18 Condizioni per l'uso dello stemma

1. I soggetti richiedenti devono documentare lo svolgimento di attività rivolta a beneficio della collettività perdurante da almeno tre anni.



Art. 19 Concessione in uso dello stemma ad altri soggetti

1. Lo stemma comunale è concesso in uso, oltreché agli enti ed associazioni indicate all'art. 17, alle aziende speciali costituite dal Comune o a quelle costituite in forma consorziale con la partecipazione del Comune.
2. Inoltre lo stemma potrà essere concesso in uso agli appaltatori di pubblici servizi comunali, limitatamente a quanto necessario per la prestazione di servizi comunali.

Art. 20 Modalità di richiesta uso dello stemma e concessione d'uso in occasioni particolari

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale in maniera continuativa deve presentare domanda in carta legale al Comune accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti articoli 17 e 18, specificando l'effettiva destinazione dello stemma.
2. Spetta al Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore all'uopo delegato, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento e deliberare la concessione in uso dello stemma comunale.
3. La concessione dello stemma in via occasionale per determinate occasioni o manifestazioni è concessa dalla Giunta comunale ad associazioni o enti operanti sul territorio comunale con propria deliberazione. Sia il provvedimento di concessione che quello con il quale a concessione medesima viene negata, debbono essere opportunamente motivati.

Art. 21 Modalità di concessione dell'uso dello stemma

1. Il Sindaco provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale ad avvenuta esecutività del provvedimento medesimo.
2. L'atto di concessione detta alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 20.

Art. 22 Gratuità, incedibilità della concessione in uso dello stemma ed esclusione dell'automatica concessione di benefici.

1. La concessione in uso è a titolo gratuito e non può essere ceduta.
2. La concessione in uso dello stemma non dà diritto di per sé a nessuna agevolazione o esenzione tariffaria o di altra natura da parte dell'amministrazione comunale se non prevista per altri motivi dai relativi regolamenti.



Art. 23 Condizioni per l'utilizzo dello stemma comunale

1. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'ente o associazione che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune, così come risulta dalla raccolta ufficiale degli stemmi dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 4, ultimo comma, del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L e come riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

Art. 24 Revoca della concessione in uso dello stemma

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Consiglio comunale revoca la stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5, terzo comma, del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L .

Art. 25 Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva ed abroga integralmente il regolamento per l'uso dello Stemma comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 42 del 29.04.1993.